

# Norme & Tributi

**Agricoltura e agroindustria**  
Dal Pnrr 500 milioni per nuovi macchinari —p.32

**Cassazione**  
Paga l'Imu la scuola paritaria se la retta è quella di mercato



**GLI IMMOBILI PER LA DIDATTICA**  
La scuola paritaria paga l'Imu se la retta corrisponde agli importi di mercato  
—Patrizia Maciocchi  
www.ilssole24ore.com



DISPONIBILE IN LIBRERIA E NEGLI STORE ONLINE

## Impianti fotovoltaici nei Raae Meno vincoli per i cementifici

### Milleproroghe

Molti i differimenti in materia ambientale nella conversione del decreto

Al ministero tutto il 2023 per le ricognizioni dei siti contaminati

Paola Ficco

Il decreto Milleproroghe contiene alcuni slittamenti di termini in materia ambientale.

Tra i più noti e già molto annunciati, si registra quello relativo alla proroga dell'adeguamento alle previsioni del Dm 152/2022 sull'end of waste dei rifiuti da costruzione e demolizione e di altri rifiuti inerti di origine minerale. Viene infatti prorogato fino al 4 maggio 2023 il termine per una eventuale revisione del decreto, sulla scorta del monitoraggio applicativo in corso.

Le imprese hanno tempo fino al 4 novembre 2023 per potersi adeguare sotto il profilo sia amministrativo sia tecnico alle previsioni del decreto, comprensivo delle indicate modifiche che molto ragionevolmente saranno apportate entro maggio. La proroga si è resa necessaria perché i termini del monitoraggio e dell'adeguamento delle imprese erano coincidenti; il che rendeva impossibile ogni azione stante la sovrapposizione delle date.

Sul fronte dei Raae (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche), i soggetti responsabili di impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore o uguale a 10

kW, per i quali sono già state tenute le quote a garanzia, possono comunicare al Gse e a un sistema collettivo la scelta di partecipare a tale sistema. Il tutto a condizione che tali impianti siano entrati in esercizio nel periodo compreso tra il 2006 e il 2012.

Slitta al 31 dicembre 2023 la deroga ai quantitativi di rifiuti avviati a recupero energetico nei cementifici.

Infatti, in deroga alle autorizzazioni vigenti, per i cementifici autorizzati al recupero energetico di rifiuti con limiti quantitativi orari e giornalieri o riferiti a periodi inferiori all'anno, il quantitativo vincolante è solo quello massimo annuo di utilizzo limitatamente a quanto effettivamente avviato al recupero energetico.

L'impianto interessato deve inviare previa comunicazione all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione e all'Arpa.

### Rottami ferrosi

Sul fronte dei rottami ferrosi, l'obbligo di inviare la notifica per l'export extra Ue si protrae fino al 31 dicembre 2023 e riguarda le operazioni che superano le 250 tonnellate o le 500 nell'arco di un mese.

Per le omissioni di notifiche intervenute fino al 31 dicembre 2022 relative a quantitativi inferiori non si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 30, comma 3, Dl 21/2022 pari al 30% dell'operazione e comunque non inferiore a 30mila euro per ogni operazione.

Il ministero dell'Ambiente ottiene la rimessione in termini fino al 1° gennaio 2024 per la ricognizione e la ripermetrazione dei siti contaminati di interesse nazionale.

Relativamente alle energie rinnovabili, gli incentivi previsti per la produzione di biometano di cui al

Dm 15 settembre 2022 sono estesi alla produzione di idrogeno originato dalle biomasse.

### Inquinamento acustico

Slitta al 18 aprile 2024 il termine entro il quale elaborare e trasmettere i piani d'azione per il controllo dell'inquinamento acustico di cui al Dlgs 194/2005 da parte delle autorità indicate dalle Regioni e dei ge-

stori di servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture non di interesse nazionale né di più Regioni (per gli assi stradali e ferroviari principali).

La data è invece quella del 18 giugno 2023 se il piano riguarda i servizi pubblici di trasporto e le infrastrutture ricadenti negli agglomerati; invece, se il piano d'azione riguarda i gestori di infrastrutture di interesse nazionale o di più Regioni, compresi gli aeroporti, il termine slitta al 18 luglio 2024.

Da ultimo, il Milleproroghe sposta dal 27 agosto 2023 al 27 dicembre 2023 il termine previsto dalla legge 118/2022 (sul mercato e la concorrenza) per la vigenza della delega concessa al Governo per semplificare i procedimenti amministrativi in materia di fonti rinnovabili di energia.

**Per le omesse notifiche di export di rottami ferrosi sanzioni pari al 30% dell'importo della operazione**

### IL CALENDARIO

#### End of Waste

Proroga dell'End of Waste dei rifiuti da costruzione e demolizione e di rifiuti inerti di origine minerale fino al 4 maggio '23 per la revisione del decreto.

Le imprese avranno tempo fino al 4 novembre per adeguarsi

#### Raae

I responsabili di impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore o uguale a 10 kW possono comunicare al Gse e a un sistema collettivo la scelta di partecipare, a condizione che tali impianti siano entrati in esercizio nel periodo compreso tra il 2006 e il 2012

#### Cementifici

Slitta al 31 dicembre 2023 la deroga ai quantitativi di rifiuti avviati a recupero energetico nei cementifici

#### Rottami ferrosi

L'obbligo di inviare la notifica per l'export extra Ue si protrae fino al 31 dicembre 2023

#### Inquinamento acustico

Slitta al 18 aprile 2024 il termine entro il quale elaborare e trasmettere i piani d'azione per il controllo dell'inquinamento acustico (Dlgs 194/2005) da parte delle autorità indicate dalle Regioni e dei gestori di servizi pubblici di trasporto

## Il credito esaurito non si comunica alle Entrate

### Bonus bollette

Invio entro il 16 marzo per non perdere gli importi ancora residui

Luca Gaiani

Crediti di imposta energetici del terzo e quarto trimestre 2022 da comunicare all'agenzia delle Entrate entro il 16 marzo 2023, ma solo se residuano importi da compensare. Con il provvedimento 44911/2023, le Entrate hanno approvato il modello della comunicazione che devono effettuare i beneficiari dei crediti energetici del secondo semestre 2022 pena la perdita del diritto di compensare l'importo residuo.

Con lo stesso modello dovranno essere indicati i tax credit per l'acquisto di carburante delle imprese agricole e della pesca relativi al quarto trimestre dello scorso anno. Nessuna comunicazione se il credito è stato ceduto a terzi.

Il Dl 176/2022 e il Dl 144/2022 hanno introdotto un obbligo di comunicazione dei crediti di imposta maturati dalle imprese nel terzo e quarto trimestre del 2022 a fronte dell'acquisto di fonti energetiche da parte di

imprese energivore e non energivore e di imprese gasivore e non gasivore. La comunicazione va trasmessa in via telematica all'agenzia delle Entrate entro il prossimo 16 marzo utilizzando la modulistica approvata con il provvedimento diffuso ieri. La mancata comunicazione, come indicato dalle norme sopra richiamate, comporta la perdita del diritto alla fruizione del credito residuo.

L'Agenzia ha chiarito in primo luogo che la comunicazione non deve essere inviata nel caso in cui il beneficiario abbia già interamente utilizzato il credito maturato mediante compensazione nel modello F24. Si precisa inoltre che, in considerazione della scadenza fissata dalla legge (16 marzo), il mancato invio di una valida comunicazione determina l'impossibilità di utilizzare il credito a decorrere dal 17 marzo 2023. Da ciò si evince che l'integrale utilizzo del credito che fa venir meno l'obbligo di comunicazione va verificato al momento della scadenza del termine. Chi, dunque, prima del 16 marzo avrà esaurito il bonus energetici del 2022 non dovrà trasmettere il modello.

Il provvedimento stabilisce poi che nessuna comunicazione dovrà effettuarsi se il credito ha formato oggetto di cessione, posto che la cessione stessa deve riguardare l'intero importo del bonus. Evidentemente, questa affermazione è riferita al sin-

golo codice tributo del credito; chi dunque avesse ceduto, ad esempio, il credito del terzo trimestre e quello di ottobre-novembre, ma non quello di dicembre 2022, dovrà comunicare (se non già interamente compensato) il credito maturato per quest'ultimo mese dello scorso anno.

Qualora dal 17 marzo si proceda a compensare un importo di tax credit superiore a quello comunicato, il

**La mancata comunicazione, quando dovuta, comporta la perdita del beneficio**

### IN SINTESI

#### La comunicazione

Con il modello approvato con il provvedimento 44911/2023 diffuso ieri dalle Entrate dovranno essere comunicati entro il 16 marzo i crediti energetici del terzo e quarto trimestre 2022. Stesso modello e stessa scadenza per il credito per l'acquisto di carburante da parte di imprese agricole e della pesca del quarto trimestre 2022

modello F24 verrà scartato.

Il modello pubblicato dalle Entrate richiede di esporre, distintamente per singolo codice tributo, l'importo del costo su cui è stato calcolato il credito (mediante la percentuale prevista dai diversi provvedimenti normativi) e quello del credito spettante.

La comunicazione telematica deve essere effettuata, nello stesso termine del 16 marzo 2023 ed utilizzando il medesimo modello approvato ieri, anche per i crediti di imposta a favore delle imprese agricole e della pesca per l'acquisto di carburante effettuato nel quarto trimestre 2022 (articolo 2 del Dl 144/2022).

#### La perdita del diritto

La mancata comunicazione comporta la perdita del diritto alla fruizione del credito residuo

#### Quando si evita l'invio

Chi avesse già integralmente compensato i crediti entro il 16 marzo 2023 non dovrà procedere alla comunicazione. Lo stesso per i crediti che sono stati oggetto di cessione

### DIRITTO DELL'ECONOMIA

## Assemblee societarie ancora possibili con le modalità Covid

Angelo Busani

**DESTINATARI**  
Nelle società di capitali possibile la riunione online anche se non prevista dallo statuto

Il Dl milleproroghe 2023 riapre, fino al 31 luglio 2023, il termine (di cui all'articolo 106, Dl 18/2020, convertito in legge 27/2020), scaduto il 31 luglio 2022, entro il quale si può approfittare delle modalità "emergenziali" di svolgimento delle assemblee societarie (in quanto introdotte nel corso dell'epidemia da Covid-19), vale a dire che fino all'ultimo giorno del luglio 2023 possono essere «tenute»:

- le assemblee delle società di capitali e delle cooperative imponendo ai partecipanti di intervenire mediante audio-video conferenza;
- le assemblee delle società quotate imponendo ai soci di parteciparvi conferendo una delega al cosiddetto «rappresentante designato», nominato dalla società emittente.

È importante notare che la legge fa riferimento alla data in cui l'assemblea è «tenuta» e non alla data in cui l'assemblea è «convocata», eliminando, con ciò, ogni discussione sul punto se la legittimazione ad avvalersi della normativa emergenziale dipenda dalla data di spedizione dell'avviso di convocazione o dalla data di svolgimento dell'assemblea.

Inoltre, è disposto che, in deroga alla normativa che impone di approvare il bilancio entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio (articoli 2364, comma 2, e 2478-bis del Codice civile), l'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2022 può essere convocata entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

In conseguenza, dunque, della proroga al 31 luglio 2023:

1) mediante un'apposita previsione contenuta nell'avviso di convocazione, può essere stabilito (anche in deroga a clausole statutarie che dispongano diversamente) che nelle società di capitali e nelle cooperative:

- il voto possa essere espresso in via elettronica o per corrispondenza;
- l'intervento in assemblea possa essere effettuato tramite mezzi di telecomunicazione;
- l'assemblea si svolga esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione senza la necessità che si trovino nello stesso luogo il presidente, il segretario o il notaio;

2) mediante un'apposita previsione contenuta nell'avviso di convocazione delle assemblee delle Srl, può essere stabilito che l'espressione del voto avvenga mediante il metodo della «consultazione scritta» o del «consenso espresso per iscritto»;

3) le società con azioni quotate, anche ove lo statuto disponga diversamente:

- possono nominare, per le assemblee ordinarie o straordinarie, il cosiddetto «rappresentante designato», vale a dire il soggetto cui i soci possono attribuire le deleghe di voto;

- possono prevedere, nell'avviso di convocazione dell'assemblea, che l'intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato (nel senso che i soci, in tal caso, non possono intervenire all'assemblea, nemmeno attraverso sistemi di telecomunicazione);

4) la nomina del «rappresentante designato» e l'obbligo di intervento in assemblea solo mediante il rilascio di una delega al rappresentante designato è possibile (in deroga a qualsiasi norma di legge o clausola statutaria) anche per:

- le società con azioni ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione;
- le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante;
- le banche popolari e le banche di credito cooperativo;
- le società cooperative e le società mutue assicuratrici.

L'articolo 106, Dl 18/2020 conteneva originariamente una scadenza al 31 luglio 2020, poi prorogata, per effetto di un intreccio normativo particolarmente complicato, dapprima al 15 ottobre 2020 e, in seguito, al 31 dicembre 2020, al 31 marzo 2021, al 31 luglio 2021, al 31 dicembre 2021 e, infine, al 31 luglio 2022.

**DL 18/2020**  
La legge fa riferimento alla data in cui l'assemblea è tenuta e non a quella di convocazione